

Il nuovo Regolamento Privacy, cloud computing e big data

Dr. Nadina Foggetti
Università degli Studi di Bari A. Moro
Dipartimento di Giurisprudenza


Una definizione giuridica

- ◉ Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2017
- ◉ WP art. 29 - linee guida sul trattamento dei dati
- ◉ L'Article 29 Working Party (il cosiddetto WP29), gruppo con funzioni consultive, formato, per la maggior parte, da rappresentanti delle Autorità Garanti in materia di protezione dei dati personali.
- ◉ Secondo il WP29 l'espressione "Big Data" si riferisce "a gigantesche banche dati digitali conservate da aziende, governi e altre grandi organizzazioni che vengono analizzate in modo estensivo attraverso algoritmi elettronici"

Big data e profilazione


- ◉ Il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- ◉ Ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento Art. 18
- ◉ Valutazione di impatto - "rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche"
 - ◉ Trattamenti valutativi o di scoring
 - ◉ Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura
 - ◉ Monitoraggio sistematico - sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico
 - ◉ Conservazione dati di natura estremamente personale (CCE-FSE)
 - ◉ I trattamenti su larga scala (numero-volume-ambito geografico- durata)
 - ◉ Combinazione o raffronto di insiemi diverse di dati (acquisiti per scopi differenti)
 - ◉ Dati relativi a interessati vulnerabili (minori, persone con disabilità).
 - ◉ Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative
- ◉ Accountability - Discrezionalità
- ◉ Compliance normativa

IL trasferimento dei dati sensibili all'estero



Art. 17 Regolamento - diritto all'oblio

- ◉ il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo
- ◉ l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - ◉ Non sono più necessari
 - ◉ Revoca del consenso
 - ◉ Opposizione al trattamento e assenza di motivi legittimi
 - ◉ Trattamento illecito
 - ◉ Devono essere cancellati per un obbligo di legge
 - ◉ Dati raccolti nell'offerta di servizi relativi alla società dell'informazione
- ◉ Eccezioni
- ◉ Esercizio del diritto all'informazione
- ◉ Obbligo giuridico o esercizio di pubblici poteri-pubblico interesse
- ◉ interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
- ◉ a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici se la cancellazione vanifica gli obiettivi del trattamento
- ◉ Esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Grazie per l'attenzione

nadinafoggetti@gmail.com